

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2715}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALEMA, MUSSI, SETTIMI, BASSO, MANCINA

Istituzione di borse di studio da parte di imprese,
società, associazioni e studi professionali

Presentata il 15 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla base di questa proposta di legge vi è l'esigenza di migliorare la professionalità dei nostri giovani.

A tale proposito, abbiamo pensato all'istituzione di borse di studio della durata di un anno, le quali consentano a giovani laureati, diplomati o che abbiano svolto un corso professionale, di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Allo stesso tempo, imprese, associazioni e studi professionali hanno la possibilità di formare personale qualificato, che potrà essere assunto a tempo indeterminato al termine della borsa di studio.

Tale condizione, come si evince dall'articolo, è l'unica che permette agli erogatori di borsa di studio di poter istituire nuove borse di studio per gli anni successivi.

Le procedure sono snelle e caratterizzate da agilità di forme. Infatti, coloro che intendano istituire le borse di studio sono tenuti a presentare il bando di concorso presso il comune in cui si svolge l'attività imprenditoriale o professionale. Il relativo avviso resta affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni.

Le domande per accedere alle borse di studio dovranno essere inoltrate direttamente all'impresa, alla società, all'associazione o allo studio professionale, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Saranno le imprese, le società, le associazioni e gli studi professionali a selezionare fra i candidati i destinatari delle borse di studio.

Al termine della borsa di studio, verrà rilasciato un attestato di completamento della borsa di studio annuale. L'unico ob-

bligo per chi eroga la borsa e per chi ne usufruisce consiste nel far pervenire al comune una dichiarazione, a firma congiunta, in cui si esplicita che lo svolgimento della borsa di studio sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni di legge, relativamente alle ore di lavoro e di studio.

L'intero importo della borsa di studio, che non può essere inferiore ai dodici milioni annui, è deducibile dal reddito imponibile dell'ente che la eroga.

Sono inoltre previste agevolazioni per le zone del Paese più svantaggiate, per le aziende artigiane e per gli studi professionali.

Lo scopo di questa proposta di legge è quello di creare occupazione attraverso il potenziamento delle professionalità e delle competenze dei giovani in cerca di prima occupazione, i quali non possono spesso vantare quelle « esperienze » richieste dalle aziende per accedere all'impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di creare e migliorare le professionalità dei giovani di età compresa fra i diciotto ed i ventinove anni, laureati o diplomati o che abbiano portato a termine corsi professionali, le imprese, le società, le associazioni e gli studi professionali possono istituire borse di studio.

ART. 2.

1. Le borse di studio, aventi durata annuale, devono consentire lo svolgimento di attività di studio e professionali.

2. Le attività si articolano in quaranta ore settimanali, per undici mesi, oltre ad un mese di ferie.

3. Il tempo destinato allo studio e all'insegnamento deve essere non inferiore ad un terzo della durata complessiva della borsa di studio.

ART. 3.

1. L'importo della borsa di studio non deve essere inferiore a lire 12 milioni annui da erogare in rate mensili.

ART. 4.

1. Le imprese, le società, le associazioni e gli studi professionali che intendano istituire borse di studio devono dichiarare la propria disponibilità al comune nel cui territorio ha sede la stessa impresa, società, studio professionale o associazione, presso cui le borse di studio sono istituite.

2. Nella dichiarazione di disponibilità l'erogante deve indicare:

a) il numero delle borse di studio che si intendono istituire, che non può essere

superiore al limite di un quinto del numero complessivo dei lavoratori dell'impresa, della società, dell'associazione o dello studio professionale. Tale limite è ridotto ad un terzo per le imprese costituite da non più di due anni, ovvero per le imprese che operano in zone in cui la percentuale degli iscritti al collocamento sia superiore al 12 per cento della forza lavoro. Per le imprese artigianali e gli studi professionali è possibile istituire una borsa di studio anche non sussistendo i suddetti limiti;

b) il tipo di laurea, diploma o corso professionale, di cui devono essere in possesso gli aspiranti.

3. La dichiarazione di disponibilità è affissa a cura del comune all'albo pretorio del comune stesso per la durata di trenta giorni.

4. Gli interessati possono rivolgersi direttamente all'impresa, alla società, all'associazione o allo studio professionale che istituisce la borsa di studio, entro trenta giorni dall'affissione della dichiarazione all'albo pretorio di cui al comma 3.

ART. 5.

1. Al termine della borsa di studio, oltre al rilascio da parte dell'erogante di un attestato di completamento della borsa di studio annuale, deve pervenire al comune una dichiarazione congiunta dell'erogante e del borsista attestante che lo svolgimento della borsa di studio è avvenuto nel rispetto delle norme di legge.

ART. 6.

1. La selezione fra coloro che hanno presentato la domanda per accedere alla borsa di studio avviene a cura dell'associazione, società, impresa o studio professionale che istituisce la borsa di studio.

ART. 7.

1. L'erogante può istituire borse di studio per l'anno successivo, esclusivamente

nel caso abbia assunto con contratto a tempo indeterminato almeno la metà dei borsisti del precedente anno.

ART. 8.

1. Le borse di studio non possono essere rinnovate dallo stesso erogante al medesimo beneficiario.

ART. 9.

1. L'importo erogato a titolo di borsa di studio è deducibile integralmente dal reddito imponibile dell'ente che la eroga.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

